



## LICEO CLASSICO STATALE "FRANCESCO VIVONA"

00144 ROMA Via della Fisica, 14 – 00144 ROMA – Tel. 06/121123085 - C.F. 80224610586

**Succ:** Via V. Brancati, 20 – 00144 ROMA – Tel. 06/121126300/5

PEC : [mpc09000t@pec.istruzione.it](mailto:mpc09000t@pec.istruzione.it) - E- mail: [mpc09000t@istruzione.it](mailto:mpc09000t@istruzione.it)

### CIRCOLARE N. 97

Alle famiglie  
agli studenti  
Al Personale ATA  
p.c. al DSGA  
Al sito web

Oggetto: **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO CERTIFICATI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

Con la Direttiva n. 14 del 22/12/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplicazione, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di certificazione amministrativa mirate alla completa "decertificazione" nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e privati.

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, compresi di CERTIFICATI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DEGLI ALUNNI, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi (ASL, Poste, INPS, Trenitalia, gestori telefonici, gestori energia elettrica, ecc.) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (AUTOCERTIFICAZIONI).

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura: **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011)"**

Questa disposizione obbliga il cittadino all'uso dell'autocertificazione.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.

Con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà e sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni, previa indicazione – da parte dell'interessato – degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, ai sensi della legge 183/2011, questa istituzione scolastica rilascia solo i certificati destinati a privati (banche, notai, assicurazioni, ecc.), che in quanto tali sono soggetti all'imposta di bollo da € 16,00 salvo esenzioni stabiliti dalla legge, da indicare nella richiesta.

ESENZIONI - I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. "B", o nei casi previsti da altre norme speciali. Il cittadino ha l'obbligo di citare all'amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell'imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l'evasione dell'imposta. La mancata applicazione dell'imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l'imposta di bollo non pagata.

Si allega un modulo generale da usare per autocertificazione:

<https://www.agbe.eu/wp-content/uploads/2016/01/Autocertificazione-Frequenza-Scolastica.pdf>

Roma, 13/10/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. ssa Laura Bruno  
(Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)